



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere relatore

Antonino GRASSO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio n. 21629 del registro di segreteria, promosso dalla
Procura Regionale per l'interpretazione della sentenza 23 aprile
2025 n. 37 di questa Sezione giurisdizionale regionale emessa
nei confronti di:

- Achille Castellini, non presente;

- Giovanni Dardano non presente;

- Lorenzo Mori, elettivamente domiciliato presso lo studio degli
avv. Riccardo Maoli del Foro di Genova, in Genova, Via Corsica
n. 2/11 e Diego Bonanni del Foro di Genova, in Genova, Via San
Bartolomeo della Certosa n. 2/2 (domicilio digitale eletto
diego.bonanni@ordineavvgenova.it), dai quali è rappresentato e

	difeso; - vista la memoria depositata dal dott. Mori, costituitosi	
	nel presente giudizio;	
	- uditi nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, il relatore,	
	cons. Alessandro Benigni, gli avv. Riccardo Maoli e Diego Bo-	
	nanni per il Dott. Mori e il rappresentante del Pubblico Mini-	
	sterio, in persona del Procuratore regionale, Roberto Leoni;	
	F A T T O	
	1. Con la sentenza n. 37/2025, emessa in rela-	
	zione ad una fattispecie di responsabilità da errore sanitario,	
	questa Sezione giurisdizionale ha condannato Lorenzo Mori al	
	pagamento, in favore dell'ASL 4 Chiavarese, della somma di €	
	72.432,66, con la rivalutazione monetaria, secondo gli indici	
	ISTAT, a decorrere dal 21 agosto 2018 fino alla data dell'effettivo	
	pagamento, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalu-	
	tata.	
	2. Il Procuratore regionale, nel ricorso sottoposto	
	alla Sezione, dopo avere premesso che, per unanime giurispru-	
	denza contabile coerente con i principi civilistici, il danno risarci-	
	bile è costituito dal <i>coacervo [di] sorte capitale, miglior sorte tra</i>	
	<i>rivalutazione monetaria e interessi compensativi, da calcolare a</i>	
	<i>decorrere dalla produzione della lesione finanziaria o patrimo-</i>	
	<i>niale sofferta dall'amministrazione, ovvero dalla data del paga-</i>	
	<i>mento cui l'Amministrazione sia stata ingiustamente assoggettata</i>	
	<i>per effetto della condotta del responsabile, interessi moratori, de-</i>	
	<i>correnti dalla data di deposito della sentenza di condanna, fino</i>	
	2	

	<i>all'effettivo soddisfo a favore della danneggiata, ha stigmatizzato</i>	
	<i>la sentenza di cui ne chiede l'interpretazione, in quanto la for-</i>	
	<i>mulaione del dispositivo ... è atta a generare incertezza sull'ef-</i>	
	<i>fettiva consistenza del debito erariale gravante sul responsabile</i>	
	<i>del danno erariale, presumendosi una rivalutazione perenne del</i>	
	<i>debito, non definito nella sua consistenza al momento della con-</i>	
	<i>danna, ma d'entità crescente e da rivalutare anche in prosieguo,</i>	
	<i>fino all'”effettivo soddisfo”, in palese contrasto con quanto indi-</i>	
	<i>cato nei punti a), b) e c) del paragrafo che precede.</i>	
	<i>Ne consegue l'effetto che né l'Azienda sanitaria creditrice,</i>	
	<i>né la Procura vigilante e, in definitiva, neppure il debitore, siano</i>	
	<i>posti nella condizione di conoscere l'effettiva entità finanziaria del</i>	
	<i>quantum da ricevere/risarcire. Né, d'altro canto, dalla sentenza si</i>	
	<i>evincono ragioni esplicite particolari in base alle quali il Giudice</i>	
	<i>sia stato indotto a decidere sul punto relativo all'accertamento</i>	
	<i>della consistenza del debito/credito erariale difformemente dai</i>	
	<i>consolidati principi anzidetti.</i>	
	3. In seguito alla notifica del ricorso, il dott. Mori si è	
	costituito in giudizio, rimettendosi alle decisioni del Collegio se-	
	condo giustizia, chiedendo la compensazione delle spese proces-	
	suali.	
	4. Nell'odierna discussione, il Pubblico ministero ha	
	confermato la propria richiesta; i difensori di Mori, riportandosi	
	al contenuto della propria memoria difensiva, hanno specificato,	
	al di là delle censure di merito già state oggetto di un atto di	
	3	

appello depositato nei termini, di non avere avuto dubbi sulla completezza e intelligibilità del dispositivo della sentenza di primo grado e della sua motivazione, in quanto conforme alla costante giurisprudenza di legittimità in materia risarcitoria, compresa quella assicurativa.

DIRITTO

1. Il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale, previsto dall'art. 211 c.g.c. e caratteristico del diritto processuale contabile, ha per oggetto il significato e la portata da attribuire al contenuto di una sentenza che abbia cagionato dubbi applicativi.

Naturale premessa è la circostanza che le sentenze sono interpretabili utilizzando i normali canoni ermeneutici per cui il dispositivo deve essere ricollegato, attraverso un procedimento sistematico, alla motivazione di cui deve rappresentare la conclusione. Solo nel caso in cui il dispositivo abbia caratteri di genericità e scarsa intellegibilità, il medesimo dovrà essere integrato tenendo conto di quanto rappresentato nel corpo della decisione.

2. Nel ricorso oggetto del presente giudizio, il Procuratore Regionale ha rilevato che il dispositivo della sentenza 23 aprile 2025, n. 37 non consentirebbe di comprendere chiaramente il precetto giudiziale ponendo incertezze in sede di vigilanza sulla corretta esecuzione della sentenza; tali incertezze, come si desume dalla lettura degli atti processuali e dalle

	conclusioni orali rese dai difensori dell'interessato, non sono	
	state condivise né dal debitore né dal creditore (il quale, nel frat-	
	tempo, aveva già inviato, tramite lett. prot. 19 maggio 2025, n.	
	25379, una nota di invito al pagamento in suo favore della	
	somma complessiva di € 94.287,79 <i>quale somma comprensiva di</i>	
	<i>capitale [€ 72.432,66=], rivalutazione monetaria + interessi legali</i>	
	<i>dal 21/8/2018 al 23/4/2025 [€ 21.541,61=] ed interessi legali [€</i>	
	<i>313,43=]alla data del pagamento [30/6/2025], oltre alla somma</i>	
	<i>di € 336, 66= per spese di giustizia).</i>	
	Al di là dell'oscurità del dispositivo, il ricorrente ritiene,	
	comunque, che la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria	
	determinata da questo giudice sia in contrasto con l'interpreta-	
	zione, coerente con i principi civilisti e con l'uniforme applica-	
	zione da parte di tutta la giurisprudenza contabile, secondo cui	
	la medesima sarebbe costituito dal coacervo delle seguenti voci:	
	a) somma capitale;	
	b) miglior sorte tra rivalutazione monetaria e interessi com-	
	pensativi dalla data del pagamento effettuato dalla P.A.	
	danneggiata;	
	c) interessi moratori dal deposito della sentenza fino al sod-	
	disfo.	
	Pertanto, anche al fine di fornire la massima chiarezza	
	sull'orientamento di questa Sezione giurisdizionale sulla, invero,	
	non semplice materia, si affronteranno pianamente sia l'aspetto	
	del criterio ermeneutico, seguito non solo da ora dalla medesima,	
	5	

	sia quello dell'intellegibilità del dispositivo di cui oggi si chiede	
	l'interpretazione giudiziale.	
	3. L'orientamento esposto dal Procuratore regionale,	
	per cui sostanzialmente la somma capitale deve essere integrata	
	dapprima con gli interessi legali e, eventualmente, con il danno	
	da svalutazione monetaria solo per l'importo non coperto dai	
	primi (fino al momento del deposito della sentenza) è unanime	
	nella giurisprudenza civile (perlomeno, a decorrere da Cass. Sez.	
	un. 16 luglio 2008, n. 19499) con riferimento però alle sole ob-	
	bligazioni pecuniarie di valuta e non alle diverse obbligazioni di	
	valore aventi fonte risarcitoria, quali sono quelle avente come ti-	
	tolo una accertata responsabilità amministrativa (in questo	
	senso, già C.d.C. Sez. riun. 18 febbraio 1993, n. 842).	
	Tale criterio, espressamente previsto dall'art. 167, terzo	
	comma, c.g.c. limitatamente alle sentenze pensionistiche (che	
	danno, appunto, luogo ad obbligazioni di valuta), è stato però	
	effettivamente recepito e applicato nei giudizi di responsabilità	
	amministrativa da giurisprudenza contabile, peraltro, minorita-	
	ria (C.d.C. Sez. giur. Campania 20 aprile 2009, n. 438; Sez. giur.	
	Umbria 26 gennaio 2010, n. 7; Sez. giur. Lazio 21 gennaio 2015,	
	n. 214; Sez. giur. Abruzzo 3 dicembre 2019, n. 204; Id., 25 otto-	
	bre 2024, n. 123; Id., 14 novembre 2024, n. 129); infatti, l'orien-	
	tamento assai maggioritariamente seguito (<i>ex pluribus</i> , da ul-	
	timo, C.d.C. Sez. giur. Lazio, 3 marzo 2025, n. 122; Sez. giur.	
	Emilia -Romagna 12 giugno 2025, n. 67; Sez. giur. Marche 21	
	6	

	luglio 2025, n. 149), volendo distinguere, ai sensi dell'art. 1223	
	c.c. tra danno emergente (perdita subita dal creditore) e lucro	
	cessante (mancato guadagno per il medesimo) individua il primo	
	nel danno da svalutazione monetaria, risarcito con il recupero	
	del potere di acquisto della somma di cui si è dovuta privare la	
	P.A. dal momento dell'esborso economico fino al deposito della	
	sentenza, e il secondo con gli interessi moratori sulla somma ri-	
	valutata, decorrenti dalla data di deposito della sentenza fino a	
	quella dell'effettivo pagamento. Questo orientamento presente in	
	passato anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 20 giu-	
	gno 1990, n. 6209; 7 aprile 1994, n. 3290) è stato superato,	
	nell'ambito della medesima, dalle Sezioni unite della Corte di	
	cassazione con la sentenza 22 aprile 1995 n. 1712 con una let-	
	tura delle coordinate necessarie per la quantificazione del danno	
	ingiusto ormai costantemente seguita dalle Corti di legittimità e	
	di merito.	
	Tale decisione, partendo dal presupposto per cui il risar-	
	cimento del danno subito dal creditore per il ritardo con cui il	
	debitore sceglie di adempiere a quanto dovuto deve essere inte-	
	grale, ha rilevato come l'orientamento di cui sopra non tenesse	
	conto del fatto che la somma rivalutata, resa disponibile nella	
	sfera patrimoniale del creditore, potesse essere nel frattempo	
	investita (traendone quindi i relativi interessi) o comunque go-	
	duta in altra maniera (il c.d. lucro cessante finanziario), circo-	
	stanza di cui il creditore è stato privato e di cui deve essere	
	7	

	risarcito mediante l'attribuzione di interessi che compensino	
	equitativamente questo mancato godimento o investimento, si-	
	mulandone il vantaggio. Una volta depositata la sentenza defini-	
	tiva, l'obbligazione risarcitoria si cristallizza nella sua quantifi-	
	cazione definitiva, divenendo obbligazione pecuniaria, per cui,	
	da quel momento decorrono i soli interessi moratori.	
	Ogni altra tipologia di calcolo, quand'anche recepita da	
	diverse Corti, non può non ritenersi insoddisfacente in quanto	
	lesiva del principio di integralità del risarcimento del danno in	
	favore di tutti i soggetti, sia privati che pubblici.	
	Questo principio è stato riaffermato costantemente nel	
	corso degli anni. In particolare, in questa sede, si ritiene utile	
	menzionare, a solo titolo di esempio:	
	- <u>Cass. Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15781</u> , secondo cui.	
	<i>quando l'intervallo di tempo fra l'illecito e il suo risarcimento</i>	
	<i>è cospicuo e l'inflazione ragguardevole, del graduale muta-</i>	
	<i>mento del potere d'acquisto della moneta deve tenersi conto</i>	
	<i>calcolando gli interessi sul valore della somma via via</i>	
	<i>rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calco-</i>	
	<i>lando indici medi di valutazione, essendo invero precluso</i>	
	<i>computarli unicamente con riguardo alla somma ri-</i>	
	<i>valutata al momento della liquidazione (Sez. Un.</i>	
	<i>17.2.1995, n. 1712);</i>	
	- <u>Cass. 10 giugno 2016, n. 11899</u> , la quale afferma che oc-	
	<i>corre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione</i>	
	8	

	<i>monetaria che attualizza al momento della liquidazione il</i>	
	<i>danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a</i>	
	<i>compensare la mancata disponibilità di tale somma</i>	
	<i>fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli in-</i>	
	<i>teressi legali sulla somma complessiva dal giorno della pub-</i>	
	<i>blicazione della sentenza in poi;</i>	
	- <u>Cass. 10 dicembre 2021, n. 39376</u> , la quale precisa che <i>gli</i>	
	<i>interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debi-</i>	
	<i>tore ... sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza</i>	
	<i>dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto</i>	
	<i>illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che</i>	
	<i>decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del</i>	
	<i>pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento</i>	
	<i>della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei</i>	
	<i>danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della</i>	
	<i>rivalutazione monetaria, una componente;</i>	
	- <u>Cass. 9 novembre 2022, n. 32985</u> , secondo cui <i>gli interessi</i>	
	<i>non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla ri-</i>	
	<i>valutazione al momento della liquidazione, ma deb-</i>	
	<i>bono computarsi o sulla somma originaria via via ri-</i>	
	<i>valutata anno per anno o sulla somma originaria ri-</i>	
	<i>valutata in base ad un indice medio, con decorrenza</i>	
	<i>... dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (v.</i>	
	<i>Cass., 20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766;</i>	
	<i>Cass., 3/3/2009, n. 5054);</i>	
	9	

- Cass. 24 gennaio 2025 n.1788, la quale, censurando una sentenza di merito che aveva previsto la sola rivalutazione monetaria della somma capitale fino al deposito della sentenza con il decorso degli interessi da quella data fino all'effettivo pagamento specifica che *con tale motivazione il giudice di merito non tiene conto degli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui in tema di risarcimento del danno ... sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuto a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario); qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati **né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso*** (v. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712, e successive

	<i>conformi, tra cui Cass., 27584/2011; Cass., 5671/2010;</i>	
	<i>Cass., 5054/2009). Ha pertanto errato la Corte d'Appello,</i>	
	<i>a mente dei suindicati principi, nell'affermare la decorrenza</i>	
	<i>degli interessi legali solo dalla data della decisione, dato</i>	
	<i>che essi, in quanto interessi compensativi, devono invece</i>	
	<i>decorrere dalla data del fatto – cioè, dalla data di consuma-</i>	
	<i>zione dell'illecito. vertendosi in una ipotesi di cd. mora ex re</i>	
	<i>(Cass. 20/04/2009, n. 9338; Cass., 05/04/2016, n. 6545)</i>	
	<i>– sino alla data della decisione;</i>	
	Non si può non tenere presente come tale ultimo criterio,	
	sia già stato applicato più in volte in passato da questa Sezione	
	giurisdizionale in decisioni antecedenti (sentenza 24 ottobre	
	2024, n. 98; sentenza 30 dicembre 2024, n. 114; sentenza 3	
	aprile 2025, n. 31; sentenza 4 aprile 2025, n. 32; sentenza 17	
	aprile 2025, n. 35), e successive al deposito della sentenza qui	
	oggetto di interpretazione (sentenza 9 maggio 2025, n. 45; sen-	
	tenza 6 agosto 2025, n. 6), divenendo quindi principio consoli-	
	dato della medesima.	
	Ciò anche al fine di evitare il paradosso ermeneutico –	
	lesivo degli artt.3 e 97 della Carta fondamentale e, quindi, non	
	costituzionalmente orientato – per il quale il creditore privato,	
	naturalmente proteso a interessi egoistici, finirebbe per essere	
	maggiormente tutelato della Pubblica Amministrazione, tesa a	
	perseguire interessi primari (nel caso in questione, il diritto in-	
	violabile alle cure mediche e all'assistenza ospedaliera,	
	11	

	necessitante di sempre maggiori risorse finanziarie).	
	Per fare un esempio concreto, tenendo ferma la data del	
	30 giugno 2025 indicata dall'ASL 4 Chiavarese nella sua richie-	
	sta di adempimento, ove si dovesse accedere al principio affer-	
	mato dal Procuratore Regionale e la somma risarcibile, comples-	
	siva di interessi moratori e maggior danno da svalutazione mo-	
	netaria, sarebbe di € 87.078,72; ove si dovesse accogliere il se-	
	condo orientamento, maggiormente seguito nella giurisprudenza	
	contabile, la somma liquidabile ammonterebbe a € 85.716,31;	
	seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, fatto	
	proprio da questa Sezione giurisdizionale, il credito risarcitorio	
	corrisponderebbe alla maggiore somma di € 94.324,42.	
	Gli stessi principi, peraltro, sono rinvenibili, nell'ambito	
	della giurisprudenza contabile di primo grado, nella sentenza 23	
	febbraio 2022, n. 7 della Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Umbria e nella sentenza 12 dicembre 2024, n. 31 della Sezione	
	giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige.	
	4. La ritenuta incertezza del dispositivo, anch'essa og-	
	getto del ricorso, è dovuta alla sua lettura isolata e avulsa dal	
	contesto motivazionale.	
	Sul punto, deve essere richiamato quanto più volte affer-	
	mato sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 agosto 1979,	
	n. 4571; 29 marzo 1989, n. 1526; 27 ottobre 1994, n. 8865; 14	
	gennaio 2002, n. 349) sia da quella contabile (C.d.C. Sez. giur.	
	Lazio, 1° aprile 2003 n. 776; Sez. App. I, 13.01.2012, n. 16; Sez.	
	12	

App. II, 27 settembre 2022, n. 383), per cui *il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia, specificando infine che la portata precettiva di una sentenza deve essere individuata «tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione così che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, per l'effetto, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene» (sentenze 5/5/2000 n. 5666; 19/01/2000 n. 56721/12/1999 n. 14393; n. 15585 del 2007; 10.09.2015, n. 17910; 21.01.2016, n. 1079; testualmente 15.10.2001, n. 12518;), supplendo, eventualmente, alle lacune del dispositivo in quanto rivelatrice dell'effettiva volontà del giudice.*

Ebbene, la sentenza di cui si chiede l'interpretazione riporta esattamente che *la quantificazione del danno risarcibile, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione – SS.UU. 22 aprile 1995 n. 1712 - unanimemente recepito nella giurisprudenza civilistica, deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione*

monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, la quale continua ad arricchire il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata pagata subito) **è liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta.**

Il dispositivo, sintetizzando il passaggio sopra riportato *per relationem*, si è limitato a sancire la condanna di MORI, al pagamento, in favore dall'ASL 4 Chiavarese, della somma di € 72.432,66 (settantadue mila quattrocentotrentadue/66), con la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 21 agosto 2018 fino alla data dell'effettivo pagamento, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata, ritenendo scontato il pagamento degli interessi moratori decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, in quanto dovuti per legge, ai sensi dell'art. 1224 c.c., senza alcuna intimazione o precetto specifico (c.d. *mora ex re*)

	5. La sentenza di cui si chiede l'interpretazione non	
	presenta, quindi, aspetti di incertezza, come si evince anche	
	dalle seguenti, ulteriori, circostanze:	
	a) la difesa, nella memoria di costituzione e risposta, ha af-	
	fermato che <i>in verità il Dipartimento Amministrativo della</i>	
	<i>Struttura Complessa Affari Generali e Legali della ASL 4</i>	
	<i>della Regione Liguria inviava a mezzo PEC del 20/5/2025</i>	
	<i>l'invito al pagamento di un importo pari ad € 94.287,79 (ol-</i>	
	<i>tre € 336,66 per spese di giustizia) comprensivo di rivaluta-</i>	
	<i>zione monetaria ed interessi legali sulla somma capitale an-</i>	
	<i>nualmente rivalutata fino al 23/4/25, ovvero fino alla data</i>	
	<i>del deposito della sentenza de qua nella Segreteria della</i>	
	<i>Corte dei Conti ligure; il computo degli interessi legali veniva</i>	
	<i>fatto decorrere dal 24/4/2025, correttamente;</i>	
	b) l'ASL 4 Chiavarese, conseguentemente, era riuscita senza	
	particolari difficoltà a calcolare correttamente la somma	
	dovuta;	
	c) la difesa, nel corso dell'odierna udienza, rispondendo ad	
	una specifica domanda del Presidente del Collegio sulla	
	sussistenza di oggettivi dubbi interpretativi sul contenuto	
	e il dispositivo del provvedimento giudiziario, ha precisato	
	di non averne avuti essendo il medesimo in linea con gli	
	orientamenti giurisprudenziali presenti in materia.	
	Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, rimane	
	precisato quindi che l'importo complessivo della somma dovuta	
	15	

	da Lorenzo Mori a seguito del comando contenuto nella sentenza	
	n. 37/2025 sarà costituito dal cumulo delle seguenti voci:	
	a) somma capitale (nella specie € 72.432,66);	
	b) rivalutazione monetaria + interessi compensativi decorsi	
	dal 21 agosto 2018 al 23 aprile 2025 (€ 21.541,61, come	
	correttamente indicato da ASL 4);	
	c) interessi moratori maturati dal 24 aprile 2025 alla data di	
	effettivo pagamento (da determinarsi non essendo ancora	
	stata adempiuta l'obbligazione giudiziaria).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando,	
	D I C H I A R A	
	che il dispositivo «condanna Lorenzo MORI, al pagamento, in fa-	
	vore dall'ASL 4 Chiavarese, della somma di € 72.432,66 (settan-	
	taduemilaquattrocentotrentadue/66), con la rivalutazione mone-	
	taria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 21 agosto 2018 fino	
	alla data dell'effettivo pagamento, oltre agli interessi legali sulla	
	somma via via rivalutata» deve essere interpretato nel senso che	
	alla somma capitale deve aggiungersi la somma corrispondente	
	alla rivalutazione monetaria sull'intera somma capitale, secondo	
	gli indici ISTAT dalla data di pagamento della somma fino al de-	
	posito della presente sentenza nonché degli interessi compensa-	
	tivi sul valore della somma rivalutata anno per anno fino al de-	
	posito della medesima sentenza. A tale complessiva somma, così	
	16	

liquidata, dovranno aggiungersi, infine, gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino a quella di effettivo pagamento.

Nulla per le spese.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Alessandro Benigni)

(Piero Carlo Floreani)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 6 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

f.to digitalmente